

Francesco Carelli ed elettivamente domiciliata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: _____ ; _____ ;

_____ , giusta procura in calce al reclamo;

_____ reclamante

nei confronti di _____ . in persona del legale rappresentante p.t.

o

_____ , C.F. e P.IVA _____ , rappresentata e difesa giusta procura in calce alla

domiciliata ai rispettivi indirizzi pec: _____ e

_____ ;

_____ reclamata

Il Tribunale,

udito il Giudice relatore;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 28.01.2025, _____ e _____ hanno proposto reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto emesso il 13.01.2025 e comunicato il 14.01.2025, con il quale il Giudice delegato del concordato preventivo

_____ ha rigettato l'istanza con la quale esse, in via principale, avevano chiesto di ampliare la composizione del comitato dei creditori da tre a cinque membri e così di farne parte unitamente agli altri creditori nominati; in subordine, di sostituire uno o due creditori componenti il comitato con le richiedenti o una delle richiedenti, atteso il peso quantitativo e qualitativo del credito vantato rispetto a quello dei creditori nominati dal GD, ossia _____ e _____ in rappresentanza dei creditori privilegiati generali e _____ in qualità di rappresentante dei creditori chirografari.

Per contro il GD, acquisito il parere sfavorevole dei Commissari Giudiziali, in considerazione della natura contestata dei crediti vantati da _____ e da

_____ - per l'accertamento negativo dei quali è in corso un giudizio di cognizione



presso il Tribunale di Roma e per i quali si è proceduto ad un accantonamento in sede concordataria - e ritenuta non neutralizzabile con i meccanismi previsti dall'art. 40 l. fall. la relativa posizione di conflitto di interessi - ha escluso i creditori finanziari e ipotecari dalla composizione del comitato dei creditori.

e hanno affidato il reclamo a tre distinti motivi.

Con il primo e più articolato motivo, e hanno impugnato il decreto nella parte in cui il Giudice delegato, recependo il parere dei Commissari Giudiziali, ha escluso le reclamanti dalla costituzione del comitato dei creditori perché l'accantonamento integrale del credito da esse vantato - disposto nel decreto di omologa ai sensi dell'art. 180 c. 6 l. fall. per la pendenza del giudizio di cognizione iscritto al R.G.A.C. n. 65053/2021 presso il Tribunale di Roma volto a paralizzare la pretesa creditoria delle società e ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno - si porrebbe in aperto contrasto con la loro nomina quali membri del comitato dei creditori.

Sul punto, le reclamanti hanno dedotto che il credito da esse vantato nei confronti della società in concordato non è stato oggetto di un integrale accantonamento, in quanto per la parte chirografaria - inserita in classe 1 per € 25.267,76 a titolo di interessi scaduti antecedentemente al triennio ex art. 2855 c.c. (cfr. all. 8 lettera di precisazione del credito di trasmessa al Liquidatore) e per € 56.361,17 (cfr. all. 7 lettera di precisazione del credito di trasmessa al Liquidatore) - è stata prevista nel decreto di omologa l'integrale pagamento entro 24 mesi dall'omologa medesima.

Inoltre, a loro dire neppure rileverebbe che per la parte più cospicua del credito, assistita da ipoteca, sia stato disposto l'accantonamento, mancando nella procedura di concordato preventivo la fase di accertamento del credito prevista invece nella procedura di liquidazione giudiziale.

Più segnatamente, le reclamanti hanno sostenuto che l'omologa del concordato preventivo non costituisce giudicato sull'esistenza o consistenza dei crediti, quanto la conclusione di un percorso di natura negoziale, nell'ambito del quale il Tribunale è chiamato a validare la ritualità degli atti compiuti in ciascuna fase del procedimento, affinché la proposta possa esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori e il



comitato dei creditori è formato molte volte da soggetti privi di un titolo giudiziale passato in giudicato.

Hanno poi aggiunto che, del resto, l'accantonamento delle somme loro spettanti a sarebbe sintomatico del fatto che ai fini del voto il Giudice delegato abbia deliberato positivamente sull'esistenza dei crediti in quanto i principi vigenti in tema di contabilità nazionale (OIC31) e internazionale (IAS37) impongono gli accantonamenti solo se l'obbligazione assunta abbia natura determinata e la sua esistenza sia certa o probabile.

Ancora, nella prospettazione delle reclamanti il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma non potrebbe portare a conclusioni di segno contrario tenuto in cale che:

- a) ove fosse accolta la domanda di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, ISE s.p.a. sarebbe comunque tenuta a restituire quanto erogato da _____ in linea capitale, costituente la parte più ingente del credito e non contestata per € 40.000.000,00;
- b) ove il Tribunale di Roma dovesse accogliere anche in parte la domanda risarcitoria proposta da _____, in ogni caso le poste risarcitorie non potrebbero essere opposte in compensazione con il credito ceduto da _____ a _____ ;
- c) ove il Tribunale dovesse dichiarare inopponibile nei confronti di _____ l'intervenuta cessione del credito in favore di _____ la parte reclamata rimarrebbe debitrice di AB sia per l'importo oggetto di cessione sia per quello residuo in capo alla stessa banca all'esito dell'operazione di cartolarizzazione;
- d) l'art. 182 l. fall. non mira ad escludere dalla composizione del comitato dei creditori i creditori "contestati" che anzi andrebbero a rappresentare proprio tale categoria considerato che le reclamanti riproducono insieme il 56% del passivo concordatario.

Ad abundantiam, le reclamanti hanno dedotto l'erronea interpretazione da parte del Giudice delegato dell'art. 40 c. 2 l. fall. la cui *ratio* è quella di evitare che vengano scelti, per la composizione del comitato, creditori privi di un interesse all'esecuzione della proposta concordataria, ad esempio in quanto non è prevista per loro alcuna soddisfazione oppure in quanto creditori la cui soddisfazione non dipende da attività che devono essere poste in essere in esecuzione del concordato. Per converso, le reclamanti



hanno interesse ad esercitare un controllo effettivo sull'esecuzione del concordato proprio al fine di ottenere il massimo soddisfacimento del credito precisato.

Con il secondo motivo di reclamo, _____ e _____ hanno impugnato il decreto del Giudice delegato nella parte in cui l'esclusione dal comitato dei creditori è stata fondata su di un rischio di un conflitto di interessi come prospettato dai Commissari Giudiziali nel parere reso.

Nel gravame, le reclamanti hanno affermato l'infondatezza di tale conflitto di interessi per una duplice ragione:

(i) L'interesse di _____ e _____ all'esecuzione del concordato non sarebbe contrastante con quello coltivato dalla massa dei creditori, ma anzi a questa comune soprattutto ponendo mente al fatto che, nonostante il lasso di tempo trascorso dall'omologa intervenuta il 6.05.2024, alcun avviso di vendita del compendio immobiliare era stato pubblicato né pervenute offerte di acquisto;

(ii) la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito presso il Tribunale di Roma non potrebbe essere considerata di per sé espressione di un conflitto di interessi, in quanto tale giudizio non esclude che le reclamanti siano interessate alla rapida e vantaggiosa esecuzione del piano concordatario;

(iii) neppure potrebbe assumere rilevanza in questa sede l'opposizione all'omologa proposta perché in quella sede i motivi di opposizione si sono fondati sulla contestazione dell'accantonamento dei crediti e sulla richiesta di nomina di un liquidatore terzo per la gestione della fase della liquidazione nell'interesse di tutti i creditori.

In ogni caso, la potenziale previsione di un conflitto di interessi non potrebbe di per sé escludere i creditori finanziari dalla composizione del comitato dei creditori, posto che tale conflitto ben potrebbe essere neutralizzato dal meccanismo di esclusione dal voto come contemplato dall'art. 40 c. 4 l. fall.

Peraltro, ove si ammettesse l'inclusione di _____ e _____ all'interno del comitato dei creditori, queste non si troverebbero in una posizione di maggioranza, con ciò escludendosi ogni rischio di compromissione degli equilibri deliberativi.

Con il terzo ed ultimo motivo, le reclamanti hanno dedotto l'erroneità dei criteri utilizzati dal GD per la quantificazione del passivo concordatario.



In particolare, le reclamanti hanno contestato il parametro utilizzato dai Commissari Giudiziali e dal Giudice delegato per aver proceduto alla designazione dei membri del comitato attraverso lo scomputo dal passivo concordatario dei crediti vantati dai creditori finanziari in quanto oggetto di accantonamento, dei crediti nella titolarità dei creditori “infragruppo o correlati”; dei crediti appostati nei fondi rischi (in quanto non riconducibili alla titolarità di un soggetto); dei ratei e risconti passivi (in quanto voci meramente contabili); dei crediti erariali e previdenziali, non rivestendo Agenzia delle Entrate Riscossione l’incarico di membro del comitato dei creditori.

In tal modo i Commissari Giudiziali prima, e il Giudice delegato poi hanno quantificato il passivo concordatario residuo in € 17,5 milioni per giungere alla designazione quale membro del comitato dei creditori di _____, in quanto titolare di un credito pari al 23% del passivo residuo e del _____ in quanto titolare del credito più consistente della categoria “professionisti”.

Orbene, le reclamanti hanno dedotto l’erroneità della metodologia così utilizzata perché - non riflettendo essa la reale proporzione tra i crediti e l’intero passivo concordatario - comprometterebbe la finalità di garantire una composizione equilibrata del comitato dei creditori.

Nel caso di specie, ad avviso delle ricorrenti ,non sarebbero stati rispettati né il criterio quantitativo né il criterio qualitativo enunciati dall’art. 40 l. fall. perché rispetto al criterio quantitativo, gli attuali membri designati non rappresentano la maggior parte del passivo concordatario né rappresentano i crediti di maggiore entità; rispetto al criterio qualitativo perché i creditori allo stato nominati sono espressione di crediti privilegiati mobiliari (professionisti) e chirografari, senza che vi sia alcuna rappresentazione dei creditori ipotecari e dei creditori finanziari.

Per tali ragioni, _____ e _____ hanno concluso per l’accoglimento del reclamo, considerato che dal punto di vista quantitativo rappresentano la maggioranza del passivo concordatario complessivamente considerato e perché dal punto di vista qualitativo garantirebbero la rappresentanza dei creditori ipotecari ex art. 2748 c.c. e finanziari.

Il tutto con vittoria di spese.



Si è costituita la società _____ la quale ha eccepito la pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Roma nel quale è contestata non soltanto la certezza del credito ma la legittimità della cessione dello stesso in favore di _____ e la pretestuosità del ricorso di fallimento proposto proprio dalla società di cartolarizzazione, dal quale sono scaturiti danni all'immagine a carico di _____. Ancora, la società reclamata ha eccepito la sussistenza di un conflitto di interesse dovuto al fatto che _____ in quanto società veicolo, non potrebbe avere scopo di lucro e perciò azionare il credito in misura fortemente maggiore rispetto al prezzo pagato per la cessione, quale risulterebbe dalla documentazione contabile della società stessa.

Ulteriore sintomo di tale conflitto di interessi è da rinvenire, secondo la reclamata, nel fatto che dietro l'iniziativa di recupero del credito di _____ sarebbe da ravvisare in realtà la volontà di acquisire l'azienda con finalità speculative e in conflitto di interessi con l'intero ceto creditorio.

Per tali ragioni, _____ ha concluso per il rigetto del reclamo con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 5.03.2025, sentite tutte le parti, il Tribunale si è riservato.

1.Sul merito.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

1.1.Sui crediti contestati.

Con il primo motivo di reclamo, _____ e _____ hanno impugnato il decreto del GD del concordato _____ nella parte in cui lo stesso ha rigettato l'istanza formulata dai due creditori avente ad oggetto la designazione quali membri del comitato dei creditori, facendo leva sulla natura contestata dei crediti e sul disposto accantonamento delle somme nel decreto di omologa.

Il motivo è fondato.

Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dal trattamento dei crediti contestati nella procedura di concordato preventivo.

Come osservato anche dai reclamanti, a differenza di quanto accade nel fallimento (e con l'entrata in vigore del codice della crisi, nella liquidazione giudiziale), nel concordato preventivo non si innesta alcun sub-procedimento finalizzato alla



verifica dei crediti, sicché il creditore che voglia vedere accertata la propria pretesa, dovrà instaurare un ordinario giudizio di cognizione sia in pendenza della procedura sia eventualmente a seguito dell'intervenuta omologa del concordato preventivo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato il principio per il quale *in tema di concordato preventivo, il creditore contestato ha diritto ad ottenere il pagamento del proprio credito solo al verificarsi della definitività del provvedimento giudiziale che consacra il suo diritto di credito; dall'altro, il creditore contestato, pur munito di titolo provvisoriamente esecutivo, non può neppure procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore concordatario nonostante la definitività del decreto di omologa del concordato* (cfr. Trib. Reggio Emilia, 24.06.2015).

Ne consegue che non essendo presente nel concordato preventivo una verifica sostanziale e giudiziale dei crediti ma solo una ricognizione in via "gestionale" volta non all'accertamento dell'esistenza e della quantità del credito, ma solo a stabilire quali creditori abbiano diritto di voto, la decisione relativa all'*an*, al *quantum* e al rango del credito resta riservata al giudice della cognizione che il creditore avrà il dovere di adire. In sostanza in sede concordataria, il Giudice delegato opera un vaglio sommario con conseguente potere di contestazione attribuito alle parti.

Se però il Giudice delegato ammette al voto il credito contestato, in via implicita riconosce la validità e l'efficacia della sussistenza del credito, senza che ciò ne impedisca o precluda l'accertamento dell'esistenza effettiva nella competente sede giurisdizionale.

In virtù di tale meccanismo, è prassi fare ricorso nella procedura di concordato preventivo all'istituto dell'accantonamento dei crediti contestati, mutuabile dal regime di contabilità.

Con l'accantonamento, viene iscritto nel passivo dello stato patrimoniale un fondo certo o probabile in vista dell'accertamento in futuro di una perdita o di un debito allo stato non agevolmente determinabile nell'ammontare o nella data di insorgenza; per contro, quando il rischio sia solo possibile o remoto nulla dovrà essere iscritto.

Ed allora, al fine di stabilire quando rispetto al credito contestato vada operato l'accantonamento sovviene il principio contabile OIC 31, fondi per rischi ed oneri, del



dicembre 2016, in forza del quale un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto verosimile, ossia supera la soglia del 50% di probabilità.

Sulla medesima scia si pone il principio internazionale IFRS n. 37, “Accantonamenti, passività ed attività potenziali (Provisions, Contigent Liabilities and Contigent Activities), che cristallizza la differenza intercorrente tra passività, fondi di accantonamento e passività potenziali, per cui le passività costituirebbero un’obbligazione attuale derivante da eventi passati, in ordine alle quali l’impresa non ha altra alternativa se non l’adempimento; il fondo accantonamento includerebbe, invece, una passività di scadenza ed ammontare incerti; la passività potenziale sarebbe una obbligazione il cui adempimento non è probabile o l’importo da adempiere non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Secondo tali principi internazionali, allora i fondi rischi accolgono accantonamenti per obbligazioni di natura determinata, sorte in relazione a situazioni pregresse, di esistenza incerta ma probabile, in quanto tale esistenza dipende dal verificarsi di uno o più eventi futuri, la cui probabilità di verifica è stimata in misura superiore al 50%.

Tale conclusione risponde ai principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione nella misura in cui asserisce che se è vero che *“il tribunale, nell’omologare il concordato, ha il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti, esso è altrettanto titolare del potere di non prescriberli, ove reputi, all’esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti; ancor di più ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre sempre e comunque l’accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l’omologazione di un concordato”* (cfr. Cass. 3.06.2018, n. 15414).

Nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel decreto di omologa ha esaminato l’opposizione all’omologazione proposta da _____ e da _____

concludendo per l’accantonamento di tali crediti, essendone incerta la titolarità e il *quantum*, inserendoli per la parte chirografaria (avente ad oggetto gli interessi anteriori al triennio) che segue il finanziamento garantito da ipoteca nella classe I e riportandone il pagamento al 100%.



Orbene, seppure il Tribunale abbia qualificato i creditori finanziari come creditori contestati relativamente alla parte di credito garantita da ipoteca, ciò non vuol dire che essi non possano entrare a far parte del comitato dei creditori, soprattutto ove abbiano manifestato la loro disponibilità.

L'art. 182 l. fall. dettato con riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, stabilisce che *"si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili"* e che *"alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale"*.

Questa disposizione estende al concordato preventivo alcune delle regole ivi previste, pur con gli adattamenti necessari alla diversa procedura.

L'art. 40 l. fall. attribuisce al giudice delegato il potere di nomina del comitato dei creditori, composto da tre o cinque membri individuati tra coloro che con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente hanno manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico.

La norma prevede espressamente, poi, che la composizione del Comitato debba avvenire secondo criteri di equilibrio, in modo che i crediti concorsuali siano rappresentati adeguatamente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Ne consegue che non vi è norma che osti alla partecipazione dei creditori titolari di crediti contestati al comitato dei creditori. A tale conclusione si giunge da un lato considerando che anche i crediti contestati vanno inseriti nell'elenco dei creditori concordatari ex art. 162 c. 2 lett. b) l. fall. e dall'altro in virtù dell'esigenza di garantire una corretta gestione della procedura ed evitare distorsioni che potrebbero derivare dall'arbitraria determinazione del passivo da parte del debitore, sicché anche i creditori contestati sono parti della procedura e titolari di diritti meritevoli di tutela.

Sul punto, una recentissima ordinanza della Suprema Corte, pur non affrontando espressamente la tematica, conferma che i creditori titolari di crediti contestati hanno facoltà di proporre azione di risoluzione del concordato ove il debitore non provveda al versamento delle somme richieste dal Giudice delegato a garanzia del credito contestato, configurandosi un grave inadempimento (cfr. Cass. 4596/2025).

Tale pronuncia è indice del fatto che la posizione dei creditori contestati e/o con somme accantonate rispetto alla partecipazione al Comitato dei Creditori va valutata alla luce



dei principi generali che regolano la formazione di quest'organo, sicché il fatto che il Comitato debba rappresentare in modo equilibrato i crediti concorsuali, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, suggerisce che anche i creditori contestati, essendo inseriti nell'elenco dei creditori, potrebbero potenzialmente farne parte.

In particolare, sembra ragionevole ritenere che nella valutazione della partecipazione al comitato dei creditori contestati, il Giudice delegato consideri fattori come la natura e l'entità della contestazione, lo stato del giudizio di accertamento e l'esigenza di garantire una adeguata rappresentatività del ceto creditorio nel suo complesso.

In sostanza il Tribunale, nell'esercizio dei suoi poteri di nomina e sostituzione dei membri del Comitato, dovrà valutare l'opportunità di includere creditori contestati, bilanciando le esigenze di rappresentatività con quelle di stabilità e funzionalità dell'organo.

Nella fattispecie in esame, come osservato anche dalle reclamanti, lo stesso Tribunale nel decreto di omologa ha evidenziato come in disparte la questione della legittima titolarità in capo a *del credito ceduto, non possono essere opposte al cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto (o da altri rapporti) con quest'ultimo interscambio, ma sicuramente possono essere opposte eccezioni inerenti al rapporto da cui origina il credito ceduto e che incidono sull'esistenza o validità di quest'ultimo, anche solo condizionandone l'ammontare;* ed ancora che paiono doversi ritenere superate le questioni di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, atteso l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33719/2022.

Non è fondata perciò l'affermazione contenuta nell'impugnato decreto per cui la natura contestata dei crediti impedirebbe ex se la partecipazione dei titolari dei crediti contestati alla formazione del comitato dei creditori, che neppure può essere giustificata invocando l'art. 180 c. 6 l. fall., norma che disciplina soltanto le modalità di deposito delle somme da destinare ai creditori contestati o irreperibili e che nulla prescrive quanto alla scelta dei componenti del comitato dei creditori. Del pari l'esclusione dei creditori contestati dal comitato dei creditori non pare possa trovare fondamento nell'art. 182 l. fall., sulla base del quale la nomina dei componenti del comitato dei



creditori deve essere effettuata dal Tribunale in base ad una scelta discrezionale, secondo i criteri di rappresentatività delle varie categorie di creditori. Neppure, poi, può essere condivisa la decisione del Giudice delegato nella parte in cui ha escluso dalla composizione del comitato dei creditori e in considerazione delle possibilità di soddisfacimento dei rispettivi crediti ai sensi dell'art. 40 c. 2 l. fall. perché l'*intentio legis* oggettiva è da rinvenire nella volontà di evitare la nomina di soggetti che non hanno concrete prospettive di riparto e non hanno perciò interesse ad impegnarsi in concreto.

Pertanto, la dottrina ha ritenuto che la disposizione mira ad incentivare la nomina in maggioranza di creditori privilegiati interessati (ad esempio ipotecari se nell'attivo è ricompreso un immobile), interessati alla rapida definizione della procedura concorsuale e alla sua efficiente gestione.

Nel caso di specie, ed vantano crediti assistiti da ipoteca ex art. 2748 comma 2 c.c. e ciononostante risultano del tutto pretermessi dalla rappresentazione all'interno del comitato dei creditori, nonostante l'entità e il rango del credito fatto valere (seppur allo stato contestato per la parte assistita da ipoteca).

1.2. Sul conflitto di interessi.

Parimenti fondato è il secondo motivo di reclamo.

Il Giudice delegato, condividendo il parere espresso dai Commissari Giudiziali, ha escluso i creditori reclamanti dalla composizione del comitato dei creditori, paventando il rischio di un conflitto di interessi nell'esecuzione del programma concordatario non risolvibile ai sensi dell'art. 40 c. 4 l. fall. il cui meccanismo è circoscritto a conflitti episodici.

Nella disciplina societaria la nozione di conflitto di interessi presente nell'art. 2373 c.c. richiama l'ipotesi in cui la delibera societaria approvata con il voto determinante di coloro che abbiano per conto proprio o di terzi un interesse confliggente con quello della società può essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 c.c. qualora arrechi un danno alla società medesima.

Nella vigenza della legge fallimentare, la locuzione conflitto di interessi ha fatto il suo ingresso con riferimento agli organi del fallimento.



In particolare, l'art. 28, u.c., l.fall., dispone che non possa essere nominato curatore chi «si trovi in conflitto di interessi con il fallimento».

L'art. 37bis, comma 2, l. fall., in tema di sostituzione del curatore ad istanza dei creditori, dispone che «dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovano in conflitto di interessi».

L'art. 40 l. fall., in tema di comitato dei creditori, precisa invece che «il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione».

Per quanto identiche sotto il profilo terminologico, la disciplina delle fattispecie di conflitto d'interessi nella sostanza diverge.

Più precisamente, la fattispecie di cui all'art. 28 l.fall. si verifica tutti i casi in cui il soggetto abbia avuto rapporti con il fallito che potrebbero determinare l'avvio di azioni da parte del fallimento nei suoi confronti: ad esempio, quando il soggetto abbia compiuto atti suscettibili di revocatoria ordinaria o fallimentare.

In tal caso, si corre il rischio che la sua successiva determinazione in ordine alle azioni da proporre possa essere condizionata da tale situazione.

La situazione rilevante ai sensi dell'art. 37bis, invece, ricorre quando taluno dei creditori già ammessi al passivo (tuttavia prima del decreto che ne dichiara l'esecutività) in grado di influire - in termini di pericolo, certo, concreto ed attuale - sulla sostituzione del curatore designato con altro che potrebbe ledere le ragioni di uno o più degli altri creditori

Il conflitto di interessi del componente del comitato dei creditori *ex art. 40 l.fall.* sussiste quando un componente sia portatore di un proprio interesse personale rispetto alla decisione da assumere.

In tale ultimo caso, in altri termini, il conflitto si pone tra l'interesse personale del creditore chiamato a votare e l'interesse comune di tutti i creditori.

Proprio con riferimento a tale fattispecie la giurisprudenza di merito ha evidenziato che *il conflitto d'interesse di un membro del comitato dei creditori debba essere identificato nell'interesse esterno riconducibile allo stesso, in guisa che egli non possa perseguire l'interesse comune nello specifico affare devoluto alla competenza dell'organo fallimentare cui è deputato senza sacrificare il proprio tornaconto* (cfr. Tribunale



Monza, 10.12.2015). Deve trattarsi, comunque, di conflitto non potenziale, ma concreto, attuale e certo (cfr. Trib. Treviso, 19.03.2015).

Nel caso di specie, il Giudice delegato si è limitato ad evidenziare il rischio di un conflitto di interessi rispetto all'esecuzione del programma concordatario che però non solo non è specificato in cosa consista ma neppure appare attuale e concreto, tanto più che le operazioni di liquidazione previste nel piano concordatario non sono state ancora poste in essere dal Liquidatore nominato dal Tribunale nonostante l'omologa del concordato risalga al maggio 2024.

In ogni caso, ove insorga una situazione di conflitto di interessi l'art. 40 c. 4 l. fall. prevede l'obbligo di astensione del componente coinvolto, così esauendo il rimedio per la salvaguardia degli interessi della procedura. Peraltro, ove il creditore in conflitto di interessi non dovesse astenersi e dovesse perciò essere adottata una autorizzazione o un diniego in virtù della sua determinante partecipazione al procedimento deliberativo, la dottrina ha osservato che l'inosservanza dell'obbligo di astensione rileverebbe quale causa di illegittimità della delibera, la cui invalidità ben potrà essere fatta valere attraverso il reclamo al gd ai sensi dell'art. 36 l. fall.

A chiusura del sistema, l'art. 37 bis l. fall. consente al Tribunale di nominare in sostituzione o in aggiunta nuovi componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40 l. fall., ove ricorrano giustificati motivi, consistenti nel verificarsi di un qualsiasi evento che valga a rendere impossibile lo svolgimento della funzione gestoria e sia tale da pregiudicare il rapporto fiduciario con la procedura. Ciò in quanto il Tribunale conserva un generale potere di governo della procedura fallimentare, in forza del quale è tenuto alla sostituzione dei creditori in conflitto di interessi, ove questo dovesse emergere.

Ove, infine, il conflitto di interessi dovesse riferirsi all'intero organo del comitato dei creditori, il Giudice delegato può intervenire ai sensi dell'art. 41 l. fall..

1.3.Sulla composizione del passivo concordatario.

Risulta fondato, infine, il terzo motivo di reclamo.

Il Giudice delegato ha affermato che eliminando dal passivo concordatario gli importi relativi ai creditori finanziati (in quanto oggetto di accantonamento), ai creditori infragruppo o correlati, ai fondi rischi (in quanto non riconducibili alla titolarità di un



soggetto); ai ratei e risconti passivi e ai crediti erariali e previdenziali, *i crediti residuali sarebbero pari a circa Euro 17,5 milioni, di talché il credito vantato dal creditore sarebbe pari a ca. il 23%, mentre il* – come già detto – *risulta vantare il credito più consistente della categoria “professionisti” (ca. l’1% del passivo così calcolato)*”. Così restringendo il passivo concordatario, il Giudice delegato è arrivato a designare quali membri del comitato dei creditori due professionisti in rappresentanza dei creditori privilegiati (l’Avv. e il

rappresentanza dei creditori chirografari.

Il criterio utilizzato dal Giudice delegato non è condiviso dal Tribunale.

L’art. 40 l. fall. dispone soltanto che nella designazione dei membri del comitato dei creditori, questi siano scelti in modo da rappresentare in misura equilibrata qualità e quantità dei crediti.

Dall’esame della norma, dunque, non emerge in capo al Giudice delegato il potere di limitare la considerazione del passivo concordatario nella scelta dei membri del comitato, tanto è vero che come già ricordato, anche i crediti contestati vanno inseriti nell’elenco formato dal debitore ai sensi dell’art. 162 l. fall. e vanno considerati dai Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 172 l. fall. anche al fine di fornire al Giudice delegati gli elementi necessari per vagliarne l’ammissione al voto o meno.

Nel caso di specie, dunque, considerando che il credito di è allo stato pari a € 135.335.257 e quello di è pari ad € 40.000.000,00, non pare rispettato il criterio quantitativo perché i reclamanti rappresentano il 56% del passivo concordatario, ben superiore al 23% dei crediti dei creditori privilegiati nominati e all’1% del creditore chirografario. Neppure può dirsi rispettato il criterio qualitativo, non essendo presente nel comitato dei creditori alcuna rappresentazione dei creditori finanziari e di quelli assistiti da privilegio ipotecario ex art. 2748 c.c., sicché non può dirsi che il comitato dei creditori sia stato costituito in misura equilibrata.

Conseguentemente all’accoglimento dei motivi di reclamo, e vanno designati quali membri del comitato dei creditori in rappresentanza dei creditori ipotecari e in aggiunta agli ulteriori membri già nominati dal Giudice delegato.

2.Sulle spese di lite.



In accoglimento del reclamo e in ossequio al principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e

Per l'effetto,

Nomina e in persona dei rappresentanti legali p.t. membri del comitato dei creditori;

Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € **4.227,00** (€ 1.713,00 per la fase di studio, € 1.027,00 per la fase introduttiva ed € 1.487,00 per la fase decisoria) per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;

Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € **4.227,00** (€ 1.713,00 per la fase di studio, € 1.027,00 per la fase introduttiva ed € 1.487,00 per la fase decisoria) per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 18.04.2025.

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

